

postaprotezione albo

Contratto di assicurazione di Responsabilità civile professionale

Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto

Prima della sottoscrizione leggere
attentamente la Nota Informativa

postaprotezione albo

Il Gruppo Assicurativo Poste Vita è lieto di invitarvi a casa vostra.

(Non è necessario confermare.)

**VI ASPETTIAMO ONLINE NELLA NUOVA AREA RISERVATA INTERAMENTE DEDICATA A VOI,
UNO SPAZIO DOVE UTILIZZARE NUMEROSI STRUMENTI INNOVATIVI.**

Nella nuova area riservata potete:



Verificare la vostra posizione assicurativa.



Accedere all'archivio della corrispondenza.



Controllare lo stato delle pratiche,
ricevere aggiornamenti sull'evoluzione del piano,
misurare il premio versato e il capitale maturato.



Trovare le news più interessanti per il vostro profilo.

Ottenere l'accesso all'**Area Clienti** e agli strumenti dedicati è semplice:
basta registrarsi su **www.postevita.it** o **www.poste-assicura.it**.

Con una semplice connessione a internet, potrete accedere
alla vostra posizione assicurativa **24 ore su 24, 7 giorni su 7.**

VENITE A SCOPRIRE LA VOSTRA AREA RISERVATA: È SEMPLICE, VELOCE E CONVIENE.

Per ogni ulteriore informazione potete contattare il Numero Verde
800.13.18.11

Indice

Nota Informativa comprensiva del Glossario	PAG. 1/8
A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	PAG. 1/8
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	PAG. 1/8
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	PAG. 4/8
Glossario	PAG. 6/8
 Condizioni di Assicurazione	 PAG. 1/18
Art. 1 - Informazioni generali	PAG. 1/18
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Altre assicurazioni	PAG. 1/18
Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio.....	PAG. 1/18
Art. 1.3 - Premi annui	PAG. 2/18
Art. 1.4 - Durata e proroga dell'assicurazione	PAG. 2/18
Art. 1.5 - Recesso in caso di Sinistro.....	PAG. 3/18
Art. 1.6 - Foro competente e procedura di mediazione	PAG. 3/18
Art. 1.7 - Modifiche del contratto di assicurazione	PAG. 3/18
Art. 1.8 - Aggravamento del rischio - Diminuzione del rischio	PAG. 3/18
Art. 1.9 - Oneri fiscali	PAG. 3/18
Art. 1.10 - Estensione territoriale	PAG. 3/18
Art. 1.11 - Legge applicabile e rinvio	PAG. 4/18
Art. 1.12 - Prescrizione	PAG. 4/18
Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di rivalsa	PAG. 4/18
Art. 1.14 - Reclami	PAG. 4/18
 Responsabilità Civile Professionale - Area Tecnica	
Art. 2 - Oggetto dell'assicurazione - Clausola Claims Made	PAG. 5/18
Art. 3 - Esclusioni	PAG. 5/18
Art. 4 - Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento	PAG. 7/18
Art. 5 - Penalità Fiscali	PAG. 7/18
Art. 6 - Obblighi delle parti in caso di Richiesta di Risarcimento	PAG. 7/18
Art. 7 - Surrogazione	PAG. 8/18
Art. 8 - Casi di cessazione dell'assicurazione	PAG. 8/18
 Condizioni particolari sempre operanti	 PAG. 9/18
Perdita di Documenti e Valori	PAG. 9/18
D. Lgs. n. 81/2008	PAG. 9/18
Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003)	PAG. 9/18
Studi associati	PAG. 9/18
Inquinamento Accidentale	PAG. 9/18
Consulenza Ambientale.....	PAG. 10/18
Certificatore Energetico	PAG. 10/18
Mediatore per la conciliazione delle controversie (D. Lgs. 28/2010)	PAG. 10/18
 Responsabilità Civile Professionale - Area Economica/Giuridica	
Art. 9 - Oggetto dell'assicurazione - Clausola Claims Made	PAG. 11/18
Art. 10 - Esclusioni	PAG. 11/18
Art. 11 - Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento.....	PAG. 12/18
Art. 12 - Penalità Fiscali	PAG. 13/18
Art. 13 - Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di Risarcimento	PAG. 13/18

Art. 14 - Surrogazione	PAG.	14/18
Art. 15 - Casi di cessazione dell'Assicurazione	PAG.	14/18

Condizioni particolari sempre operanti	PAG.	15/18
Perdita di Documenti e Valori	PAG.	15/18
Fusioni e acquisizioni	PAG.	15/18
Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003)	PAG.	15/18
Estensione società di servizi contabili (EDP)	PAG.	15/18
Studi associati	PAG.	15/18
Mediatore per la conciliazione delle controversie (D. Lgs. 28/2010)	PAG.	15/18
Curatore/Liquidatore/Commissario	PAG.	16/18
Visto di conformità (D. Lgs. 241-97 - D.L. 78/2009)	PAG.	16/18

CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide solo se richiamate in polizza e se corrisposto il relativo Premio)	PAG.	17/18
- REVISORE LEGALE DEI CONTI (ex revisore dei conti - ex Controllo Contabile)		
- SINDACO, MEMBRO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA O DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE		
- MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA		

Informativa Accessoria

Informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196

Ai sensi del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e delle disposizioni di attuazione le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico dell'Assicurato e del Contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, rivalse nonché le avvertenze, sono evidenziate con una specifica retinatura azzurra.

Nota Informativa comprensiva del Glossario

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Poste Assicura S.p.A. società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane), è iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2788 del 25 marzo 2010 e ha sede legale e direzione generale in Piazzale Konrad Adenauer, 3 - CAP 00144 Roma, Italia (telefono: 06.54.924.1 - fax: 06.54.924.203).

Sito internet: www.poste-assicura.it, posta elettronica: infoclienti@poste-assicura.it.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2011:

- Il Patrimonio netto ammonta a 28.206 migliaia di Euro, di cui 25.000 migliaia di Euro di Capitale sociale e 3.206 migliaia di Euro di Riserve patrimoniali.
- Gli elementi costitutivi del Margine di solvibilità risultano pari a 24.863 migliaia di Euro a fronte di un margine di solvibilità da costituire pari a 4.655 migliaia di Euro con un indice di solvibilità che si attesta al 5,34.

Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell'Impresa si rinvia al sito internet dell'Impresa: www.poste-assicura.it

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo.

Avvertenza: le parti hanno la facoltà di disdire annualmente il contratto con preavviso di 60 giorni da ogni scadenza annuale. L'Assicurato deve comunicare la volontà di disdetta, tramite lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, da inviare a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer 3
00144 - Roma

La disdetta comporta la cessazione delle garanzie alla scadenza annuale.

In assenza di disdetta, il contratto si rinnova tacitamente e l'assicurazione è prorogata per la durata di un anno e così successivamente, come specificato dall'Art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione salvo nei seguenti casi:

- a. alla scadenza dell'annualità il fatturato consuntivo dell'ultimo anno fiscale dichiarato dall'Assicurato nel Questionario sottoscritto al momento della stipula risulti incrementato di oltre il 50% a meno che, nonostante l'incremento, il fatturato consuntivo ricada all'interno della fascia di fatturato indicata nel Questionario;
 - b. i ricavi derivanti dallo svolgimento di incarichi di Sindaco e/o Revisore dei Conti siano superiori al 35% del fatturato consuntivo dell'ultimo anno fiscale indicato nel Questionario sottoscritto al momento della stipula.
- Si rinvia all'Art. 1.4 per gli aspetti di dettaglio.

Si richiama altresì l'attenzione dell'Assicurato alla definizione contenuta nel Glossario di "Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento" ed a quanto previsto agli Artt. 4 e 11 delle Condizioni di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Poste Assicura S.p.A. si obbliga a tenere indenne l'Assicurato contro le Perdite - delle quali sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile - che traggano origine da ogni Richiesta di Risarcimento fatta da Terzi all'Assicurato stesso per la prima volta e notificate a Poste Assicura S.p.A. durante il Periodo di assicurazione indicata in Polizza o durante il Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento (se operante) purché tali Richieste di Risarcimento siano originate da un Atto Illecito commesso dall'Assicurato e/o Collaboratore di cui l'Assicurato stesso debba rispondere durante il Periodo di Assicurazione o di Retroattività nell'espletamento delle attività indicate in Polizza. Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla Legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'albo professionale del relativo Ordine e che svolga l'attività professionale nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.

Avvertenza: si richiama l'attenzione dell'Assicurato in merito alla forma "claims made" del presente contratto: esso pertanto copre esclusivamente le Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e notificate a Poste Assicura S.p.A. nel medesimo periodo.

Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni, esclusioni ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute.

Si rinvia agli Artt. 4, 8 e 15 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: le coperture prevedono la presenza di franchigie, scoperti e limiti massimi di indennizzo.

Si rinvia agli Artt. 2, 9 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Per facilitare la comprensione da parte dell'Assicurato si riportano alcuni esempi numerici relativi al meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e limiti massimi di indennizzo:

Esempi riferiti all'Area Tecnica

Esempio 1: Prestazione soggetta all'applicazione della Franchigia in caso di Perdita inferiore al limite di indennizzo:

LIMITE DI INDENNIZZO:	€ 500.000,00
Ammontare della PERDITA:	€ 150.000,00
FRANCHIGIA:	€ 5.000,00
Indennizzo:	€ 145.000,00

Esempio 2: Prestazione soggetta all'applicazione della Franchigia in caso di Perdita superiore al limite di indennizzo:

LIMITE DI INDENNIZZO:	€ 500.000,00
Ammontare della PERDITA:	€ 600.000,00
FRANCHIGIA:	€ 5.000,00
Indennizzo:	€ 500.000,00

Esempio 3: Prestazione soggetta all'applicazione del sottolimito di indennizzo in caso di Perdita inferiore al relativo ammontare:

Sottolimito di indennizzo:	€ 200.000,00
Ammontare della PERDITA:	€ 150.000,00
FRANCHIGIA:	€ 1.000,00
Indennizzo:	€ 149.000,00

Esempio 4: Prestazione soggetta all'applicazione del sottolimito di indennizzo in caso di Perdita superiore al relativo ammontare:

Sottolimito di indennizzo:	€ 200.000,00
Ammontare della PERDITA:	€ 250.000,00
FRANCHIGIA:	€ 1.000,00
Indennizzo:	€ 200.000,00

Esempi riferiti all'Area Economica - Giuridica

Esempio 1: Prestazione soggetta all'applicazione della Franchigia in caso di Perdita inferiore al limite di indennizzo:

LIMITE DI INDENNIZZO:	€ 500.000,00
Ammontare della PERDITA:	€ 150.000,00
FRANCHIGIA:	€ 5.000,00
Indennizzo:	€ 145.000,00

Esempio 2: Prestazione soggetta all'applicazione della Franchigia in caso di Perdita superiore al limite di indennizzo:

LIMITE DI INDENNIZZO:	€ 500.000,00
Ammontare della PERDITA:	€ 600.000,00
FRANCHIGIA:	€ 5.000,00
Indennizzo:	€ 500.000,00

Esempio 3: Prestazione soggetta all'applicazione del sottolimito di indennizzo in caso di Perdita inferiore al relativo ammontare:

Sottolimito di indennizzo:	€ 200.000,00
Ammontare della PERDITA:	€ 150.000,00
FRANCHIGIA:	€ 1.000,00
Indennizzo:	€ 149.000,00

Esempio 4: Prestazione soggetta all'applicazione del sottolimito di indennizzo in caso di Perdita superiore al relativo ammontare:

Sottolimito di indennizzo:	€ 200.000,00
Ammontare della PERDITA:	€ 250.000,00
FRANCHIGIA:	€ 1.000,00
Indennizzo:	€ 200.000,00

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: L'Assicurato è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte di Poste Assicura S.p.A. Le informazioni o le dichiarazioni inesatte od incomplete o le reticenze rese dal soggetto legittimato a fornirle relative a circostanze tali che Poste Assicura S.p.A. non avrebbe prestato il consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Gli effetti delle reticenze e delle dichiarazioni inesatte di cui sopra sono disciplinati (tra le altre disposizioni) dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Ai sensi dell'Art. 1895 del Codice Civile il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della sua conclusione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio, come specificato all'Art. 1.8 delle Condizioni di Assicurazione.

Ad esempio: se nel Periodo di Assicurazione, l'Assicurato - che nel Questionario aveva indicato l'assenza di incarichi sindacali - assume l'incarico di sindaco o altro analogo si configura un aggravamento di rischio.

Se nel Periodo di Assicurazione, l'Assicurato - che nel Questionario aveva indicato che la propria attività consisteva nella direzione dei lavori delle opere progettate - cessa ogni attività di direzione lavori, si configura una diminuzione di rischio.

La comunicazione deve essere inviata tramite lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer 3
00144 - Roma

6. Premi

Il pagamento del Premio può essere effettuato con cadenza annuale (tramite addebito automatico sul conto

BancoPosta, addebito sul Libretto di Risparmio Postale oppure Carta Postamat e contanti se il Premio annuo non supera i 750,00 Euro) oppure mensile (tramite addebito automatico sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale) salve eventuali ulteriori modalità di pagamento tempo per tempo disponibili.

La modalità di pagamento prescelta ed il relativo frazionamento saranno riportate sul frontespizio di polizza. Per maggiori dettagli si rinvia all'Art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione.

Il Premio è sempre determinato per una durata annuale ed è interamente dovuto dal Contraente, anche qualora sia stato convenuto il frazionamento mensile.

Avvertenza: l'Impresa si riserva altresì il diritto di applicare sconti a determinate categorie di Assicurati tempo per tempo individuate.

7. Rivalse

Avvertenza: l'Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga nei confronti dei soggetti di cui all'Art. 1.12 delle Condizioni di Assicurazione, alle condizioni stabilite dall'Art. 1.12 al quale si rinvia per i dettagli.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: dopo ogni sinistro fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa e l'Assicurato possono recedere dalla copertura. La comunicazione ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio. L'Impresa rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Si rinvia all'Art. 1.5 per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano (Art. 2952 del Codice Civile).

Nell'assicurazione della Responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso azione contro questo.

Ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile l'inadempimento doloso dell'obbligo di avviso o di salvataggio comporta la perdita del diritto al risarcimento dell'Assicurato.

Restano fermi i termini per la denuncia dei sinistri previsti dagli Artt. 6 e 13 delle Condizioni di Assicurazione.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto sarà applicata la legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali sulle garanzie Responsabilità Civile sono pari al 22,25% del Premio (21,25% a titolo di imposta sulle assicurazioni e 1% a titolo di addizionale antiracket).

Tutti gli oneri fiscali sono a carico del Contraente.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: in caso di sinistro, l'Assicurato deve dare avviso scritto a Poste Assicura S.p.A. a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri
piazzale Konrad Adenauer 3
00144 Roma

nei termini e con le modalità previsti dagli Artt. 6 e 13 delle Condizioni di Assicurazione.

Fermo quanto sopra si precisa che Poste Assicura S.p.A. si avvale, per la gestione dei sinistri, della società DUAL Italia S.p.A. iscritta nella sezione A del R.U.I. al n. A000167405 e soggetta al controllo dell'ISVAP.

La mancata osservanza delle procedure liquidative può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

13. Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'Impresa riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Reclami
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
fax al n°: 06.5492.4402.

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo reclami@poste-assicura.it.

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l'Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in Polizza.

Qualora l'esponente intenda presentare reclamo direttamente all'ISVAP oppure non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma telefono 06.42.133.1.

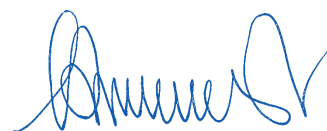
In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D. Lgs. 28/2010 (cfr. Art. 1.6 delle Condizioni di Assicurazione). Si potrà reperire ogni ulteriore informazione afferente al menzionato tentativo obbligatorio di conciliazione sul sito Internet dell'Unioncamere, Unione delle Camere di Commercio d'Italia.

14. Informativa in corso di contratto

L'Impresa comunica all'Assicurato qualsiasi variazione delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell'Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazione normative si rinvia al sito internet dell'Impresa www.poste-assicura.it.

Poste Assicura S.p.A. é responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.



Claudio Raimondi
Rappresentante Legale della Compagnia
in virtù di Procura Speciale
Poste Assicura S.p.A.

Glossario

Assicurato: la persona residente in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

In caso di associazione professionale o studio associato o società si intende: l'associazione professionale, lo studio associato o la società nominata come Contraente, i partners, i professionisti associati e tutti i soci esclusivamente per l'attività svolta per conto e nel nome dell'associazione professionale, studio associato o della società. Per Assicurato si intende anche colui che è stato partner in passato, che lo è al momento della stipulazione del contratto o che diventa durante la vigenza della Polizza.

Assicurazione: il presente contratto di assicurazione denominato Postaprotezione Albo.

Atto illecito: qualsiasi effettivo o presunto atto colposo, infrazione di obblighi, errori, dichiarazioni inesatte, omissioni compiuti dall'Assicurato o dai suoi Collaboratori; qualsiasi effettivo o presunto atto doloso o fraudolento che provochi una Perdita a Terzi compiuto dai Collaboratori dell'Assicurato.

Atti illeciti connessi o continuati o ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un singolo Atto Illecito.

Atti terroristici: a titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono atti di forza e/o violenza per ragioni politiche e/o religiose contro autorità governative od altre autorità statali volti ad incutere paura nella popolazione.

Circostanza: qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti dell'Assicurato; qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell'Assicurato, da cui possa trarre origine una Richiesta di Risarcimento; qualsiasi atto o fatto di cui l'Assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dar luogo ad una Richiesta di Risarcimento nei suoi confronti.

Collaboratori: qualsiasi persona fisica che opera, ha operato od opererà per conto dell'Assicurato in qualità di dipendente, praticante, apprendista, studente, ausiliario giudiziario, sostituto d'udienza, collaboratore, consulente, a tempo pieno o part-time, in periodo di formazione, per incarichi sostitutivi, per incarichi temporanei svolti in favore dell'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata e di cui l'Assicurato debba rispondere.

Contraente: la persona fisica, l'associazione professionale, lo studio associato o la società indicati in polizza che stipula l'assicurazione.

Costi e Spese: tutti i costi e le spese necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per conto dell'Assicurato, derivanti dall'investigazione e/o dalla difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione relativi ad una Richiesta di Risarcimento, ivi compresi anche i relativi giudizi di impugnazione, previo il preventivo consenso scritto dell'Impresa. Restano esclusi dalla presente definizione emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi ed indennità dell'Assicurato e/o dei suoi Collaboratori.

L'indennizzo per i compensi di avvocati ai sensi della presente polizza non eccederà le tariffe professionali in vigore applicabili, salvo diverso accordo con l'Impresa. I Costi e le Spese, come previsto all'Art. 1907 del Codice Civile, sono limitati al 25% dei Limiti di Indennizzo indicati in Polizza e sono corrisposti in aggiunta agli stessi. Detti Costi e Spese non sono soggetti all'applicazione di alcuna franchigia o scoperto. Non sono considerate Costi e Spese le attività di investigazione, monitoraggio e perizia sostenute da Poste Assicura S.p.A.

Danni corporali: Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali, infermità.

Danni materiali: Il pregiudizio economico conseguente a distruzione o deterioramento di cose (sia oggetti materiali sia animali).

Franchigia: la parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascuna Perdita e che non potrà essere a sua volta assicurata da altri. L'Impresa pagherà per ogni perdita indennizzabile a termine del presente contratto soltanto le somme eccedenti tale ammontare.

Impresa: Poste Assicura S.p.A.

Indennizzo: la somma dovuta da Poste Assicura S.p.A. ai sensi della presente Polizza.

Limite di indennizzo: l'ammontare che rappresenta l'obbligazione massima di Poste Assicura S.p.A. per ciascuna Perdita ed in aggregato per ciascun Periodo di Assicurazione compreso l'eventuale Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento.

Qualora nel presente contratto sia prevista per una voce un "Sottolimito di indennizzo" questo non è in aggiunta al Limite di Indennizzo ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima di Poste Assicura S.p.A. per quella voce di rischio.

Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento: si intende il periodo di tempo immediatamente successivo alla scadenza del Periodo di Assicurazione indicato in Polizza, entro il quale l'Assicurato può notificare all'Impresa le Richieste di Risarcimento manifestatesi per la prima volta dopo la scadenza del Periodo di Assicurazione e riferite ad un Atto Illecito commesso o che si presuma sia stato commesso, individualmente o collettivamente, durante il Periodo di Assicurazione indicato in Polizza e nel periodo di Retroattività indicato in Polizza.

Parti: il Contraente e Poste Assicura S.p.A.

Perdita: si intende:

- I. l'obbligo di risarcimento dei danni derivante da sentenze e transazioni in virtù del quale l'Assicurato è tenuto a pagare per legge;
- II. i Costi e Spese sostenuti da un terzo che l'Assicurato sia tenuto a rimborsare per effetto di un provvedimento giudiziale;
- III. i Costi e Spese sostenuti dall'Assicurato con il consenso scritto di Poste Assicura S.p.A. nell'attività di investigazione, monitoraggio, difesa o transazione relativa ad azioni, cause o procedimenti intentati contro l'Assicurato per Responsabilità Civile.

Periodo di Assicurazione: si intende il periodo indicato in polizza.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente a Poste Assicura S.p.A.

Questionario: il formulario attraverso il quale l'Impresa prende atto di tutto ciò che viene dichiarato dall'Assicurato e che forma parte integrante del contratto, fermo l'obbligo dell'Assicurato di comunicare tutte le informazioni a lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa anche ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Retroattività: Poste Assicura S.p.A. riterrà valide le Richieste di Risarcimento concernenti fatti o Circostanze denunciati per la prima volta dall'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione od il Maggior termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento (se concesso) in conseguenza di Atti Illeciti perpetrati o che si presuma siano stati perpetrati individualmente o collettivamente entro detto periodo di Retroattività. I Limiti di Indennizzo in aggregato indicati in polizza non s'intenderanno in alcun modo aumentati per effetto di questa estensione.

Resta inteso che nessuna copertura assicurativa è concessa all'Assicurato per la attività professionale svolta anche precedentemente alla stipula della polizza presso un'associazione professionale o uno studio associato o una società diversa dal Contraente.

Richiesta di Risarcimento: a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell'Assicurato;
b) qualsiasi contestazione scritta che presupponga un Atto Illecito, inviata all'Assicurato.

Più Richieste di Risarcimento riferite o riconducibili al medesimo Atto Illecito, anche se costituissero Perdite a più soggetti reclamanti, saranno considerate un'unica Richiesta di Risarcimento soggetta, in questo caso, a un unico Limite di Indennizzo ed un'unica Franchigia.

Sinistro/i: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Sottolimito di indennizzo: l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento di Poste Assicura S.p.A. in forza del presente contratto: tale ammontare non si somma a quello del Limite di Indennizzo ma è una parte di esso.

Terzo/i: tutte le persone diverse dall'Assicurato, con esclusione del coniuge o convivente e dei figli dell'Assicurato,

dei familiari che con lui convivono, dei suoi dipendenti (di ogni ordine e grado), e con esclusione delle ditte e aziende di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia - direttamente o indirettamente - azionista/socio di maggioranza o controllante o in cui ricopra cariche direttive.

Nel termine 'terzo' o 'terzi' sono espressamente compresi i clienti e i committenti del Contraente, in relazione all'esercizio dell'attività professionale esercitata.

Valori: titoli di credito, preziosi, francobolli, valori bollati (con esclusione di denaro contante).

Condizioni di Assicurazione

Art. 1 - Informazioni generali

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Altre assicurazioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, anche nella compilazione del Questionario che forma parte integrante della presente Polizza, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto a Poste Assicura S.p.A. l'esistenza e/o la successiva sottoscrizione di altre assicurazioni per il medesimo rischio. In caso di Richiesta di Risarcimento, l'Assicurato deve darne avviso a Poste Assicura S.p.A. comunicando il nome degli altri assicuratori.

Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, il presente contratto opererà a secondo rischio, vale a dire per l'eccedenza dei limiti di indennizzo rispetto alla copertura delle altre Polizze assicurative.

Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

Il contratto di assicurazione è concluso nel momento in cui il modulo di Polizza è debitamente sottoscritto.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Il Premio è sempre determinato per Periodi di Assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal Contraente, anche se ne sia stato convenuto il frazionamento mensile.

Il pagamento del Premio può essere effettuato con le seguenti modalità:

- pagamento del primo Premio all'atto dell'emissione:
 - a) addebito automatico sul conto BancoPosta e a tal fine, con la sottoscrizione di separato documento (modulo di autorizzazione all'addebito su c/c), il Contraente rilascia a Poste Italiane S.p.A. autorizzazione irrevocabile all'addebito per l'intera durata contrattuale;
 - b) addebito sul Libretto di Risparmio Postale e a tal fine, con la sottoscrizione di separato documento (modulo di autorizzazione all'addebito sul Libretto di Risparmio Postale), il Contraente rilascia a Poste Italiane S.p.A. autorizzazione irrevocabile all'addebito per l'intera durata contrattuale;
 - c) Carta Postamat e contanti qualora l'ammontare del Premio annuo non ecceda il limite di Euro 750,00.
- pagamento annuale:
 - a) addebito automatico sul conto BancoPosta;
 - b) addebito automatico sul Libretto di Risparmio Postale;
 - c) Carta Postamat e contanti, qualora l'ammontare del Premio annuo non ecceda il limite di Euro 750,00.
- pagamento mensile:
 - a) addebito automatico sul conto BancoPosta;
 - b) addebito automatico sul Libretto di Risparmio Postale

salvo eventuali ulteriori modalità di pagamento tempo per tempo disponibili.

La modalità di pagamento prescelta ed il relativo frazionamento saranno riportate sul frontespizio di Polizza.

Laddove non sia possibile proseguire i pagamenti con le modalità prescelte in sede di stipula, il Contraente potrà avvalersi di uno degli ulteriori mezzi di pagamento sopra previsti ovvero di ulteriori modalità di pagamento indicate da Poste Assicura S.p.A. Nel caso in cui il Contraente abbia invece prescelto la modalità di addebito automatico sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale e tale conto/libretto non sia più attivo, i pagamenti saranno dovuti in via anticipata con cadenza annuale e con le modalità specificate da Poste Assicura S.p.A.

Nel caso della modalità di pagamento con addebito sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale, sia con cadenza annuale sia con cadenza mensile, il Modulo di autorizzazione all'addebito prevede che vengano effettuati esclusivamente tre tentativi di prelievo dal conto di riferimento e cioè:

- 1) al giorno di scadenza;
- 2) il 14° giorno successivo la scadenza;
- 3) il 28° giorno successivo la scadenza.

Il Contraente prende pertanto atto e riconosce, nei confronti di Poste Assicura S.p.A., che in caso di assenza di fondi disponibili sufficienti alle tre date sopra indicate, il pagamento del Premio o della rata di Premio non potrà andare a buon fine.

In ciascuno dei casi sopra indicati, le garanzie assicurative oggetto del presente contratto verranno sospese dalle ore 24:00 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento del Premio o della rata

di Premio.

Laddove fallisca anche il terzo tentativo di prelievo, il pagamento a saldo delle rate non corrisposte, utile per la riattivazione della copertura assicurativa, potrà avvenire presso l'Ufficio Postale e solo previa richiesta scritta da parte del Contraente, prima che si sia verificata la risoluzione di diritto del contratto come di seguito specificata. La copertura assicurativa così riattivata avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento; in tal caso rimangono ferme le successive scadenze di pagamento.

In caso di mancato pagamento del Premio o della rata di Premio nei termini sopra indicati, il contratto di assicurazione si risolve di diritto se Poste Assicura S.p.A. non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi, fermo il diritto al Premio di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

Art. 1.3 - Premi annui

I premi annui, comprensivi di imposte, sono quelli riportati in Polizza.

Nel caso in cui alla scadenza dell'annualità di Polizza, il fatturato consuntivo dell'ultimo anno fiscale abbia registrato un incremento superiore al 50% di quanto dichiarato nel Questionario compilato all'atto della sottoscrizione, l'Assicurato è tenuto a comunicare entro 60 giorni dalla data di scadenza per iscritto, tramite lettera raccomandata, il nuovo fatturato consuntivo secondo quanto indicato all'Art. 1.4.

L'obbligo non sussiste qualora, nonostante tale aumento, il fatturato consuntivo rientri nella medesima fascia di fatturato dichiarata in Polizza all'atto della sottoscrizione.

Nel caso in cui i ricavi derivanti dallo svolgimento di incarichi di Sindaco e/o Revisore dei Conti siano superiori al 35% del fatturato consuntivo dell'ultimo anno fiscale indicato nel Questionario sottoscritto al momento della stipula lo stesso è tenuto a comunicare entro 60 giorni dalla data di scadenza per iscritto, tramite lettera raccomandata, il nuovo fatturato consuntivo secondo quanto indicato all'Art. 1.4.

CLASSI DI FATTURATO	LIMITI DI INDENNIZZO (in migliaia di Euro)			
	€ 500,00	€ 750,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00
DA € 0 A € 50.000,00	☐	☐	☐	☐
DA € 50.001,00 A € 100.000,00	☐	☐	☐	☐
DA € 100.001,00 A € 150.000,00	☐	☐	☐	☐
DA € 150.001,00 A € 200.000,00	☐	☐	☐	☐

Art. 1.4 - Durata e proroga dell'assicurazione

Il contratto di assicurazione ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo.

In assenza di disdetta inviata dalla parte che ne ha interesse mediante lettera raccomandata e spedita almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto si rinnova tacitamente e l'Assicurazione è prorogata per la durata di un anno e così successivamente.

In caso di disdetta regolarmente inviata le garanzie assicurative relative al presente contratto cesseranno alla scadenza del contratto medesimo.

Nel caso di disdetta da parte dell'Assicurato la raccomandata deve essere indirizzata a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 - Roma

Il tacito rinnovo non sarà operante nei casi in cui alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa il fatturato consuntivo dell'ultimo anno fiscale dichiarato dall'Assicurato nel Questionario all'atto della sottoscrizione della presente Polizza risulti aumentato oltre il 50% salvo che, nonostante tale aumento, il fatturato consuntivo rimanga all'interno della medesima fascia di fatturato di appartenenza.

Il tacito rinnovo non sarà altresì operante nel caso in cui i ricavi derivanti dallo svolgimento di incarichi di Sindaco e/o Revisore dei Conti siano superiori al 35% del fatturato consuntivo dell'ultimo anno fiscale indicato nel Questionario sottoscritto al momento della stipula.

Per i casi sopraindicati, l'Assicurato dovrà darne comunicazione all'Impresa entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza contrattuale tramite lettera raccomandata a:

**Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 - Roma**

Si precisa che qualora l'Assicurato ometta la comunicazione di cui sopra nei tempi e modi previsti, la liquidazione dell'eventuale sinistro avverrà ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 1.5 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro fino al sessantesimo giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa e l'Assicurato possono recedere dal contratto. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dall'invio della stessa. Nel caso di recesso da parte dell'Assicurato la raccomandata deve essere indirizzata a:

**Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer 3
00144 - Roma**

In entrambi i casi l'Impresa rimborsa la parte di premio netta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.6 - Foro competente e procedura di mediazione

Per le controversie relative al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o domicilio dell'Assicurato o degli aventi diritto previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D. Lgs. 28/2010.

Pertanto ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 28/2010, tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto, saranno trattate, ai fini del suddetto esperimento, avanti agli Organismi di Conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio territorialmente competenti (ed iscritte al Registro di cui al medesimo Decreto) conformemente alla procedura di mediazione prevista dalla legge ed alle disposizioni delle Camere di Commercio di riferimento.

Le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare integralmente la normativa e gli effetti di cui al D. Lgs. 28/2010 e la presente clausola.

Si applicheranno, in ogni caso, il Regolamento, la modulistica, e la tabella delle indennità vigenti al momento dell'attivazione della procedura.

Si potrà reperire ogni ulteriore informazione afferente al menzionato tentativo obbligatorio di conciliazione sul sito Internet della Unioncamere, Unione delle Camere di Commercio d'Italia.

Art. 1.7 - Modifiche del contratto di assicurazione

Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 1.8 - Aggravamento del rischio - Diminuzione di rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Poste Assicura S.p.A. di ogni aggravamento o cambiamento del rischio. Gli aggravamenti o cambiamento di rischio non noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati da Poste Assicura S.p.A. possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio Poste Assicura S.p.A. è tenuta a ridurre il premio ai sensi degli Artt. 1897 e 1898 del Codice Civile rinunciando sin da ora al relativo diritto di recesso.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale, nei termini, limiti di responsabilità, condizioni, esclusioni e limitazioni del presente contratto, per le Richieste di Risarcimento originate da Atti Illeciti posti in essere e per le Richieste di Risarcimento avanzate esclusivamente nei territori dell'Unione Europea, Svizzera, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Art. 1.11 - Legge applicabile e rinvio

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, da ritenersi applicabile anche per tutto quanto non è qui diversamente stabilito.

Art. 1.12 - Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in **due anni** dal giorno in cui si è verificato il Fatto Illecito su cui si fondano (Art. 2952 del Codice Civile).

Nell'assicurazione della Responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il Terzo ha chiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso azione contro questo.

Ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile l'inadempimento doloso dell'obbligo di avviso o di salvataggio comporta la perdita del diritto al risarcimento dell'Assicurato.

Restano fermi i termini per la denuncia dei sinistri previsti dagli Artt. 6 e 13, delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di rivalsa

L'Impresa rinuncia - **salvo il caso di dolo** - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, **purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.**

Art. 1.14 - Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'Impresa e riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi:

**Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Reclami
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma
fax al n°: 06.5492.4402.**

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo reclami@poste-assicura.it.

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l'Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in polizza.

Qualora l'esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all'ISVAP, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IVbis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, oppure non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma telefono 06.42.133.1.

In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto resta in ogni caso salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D. Lgs. 28/2010 (cfr. Art. 1.6 delle Condizioni di Assicurazione).

Responsabilità Civile Professionale - Area Tecnica

(Ingegnere, Architetto, Geometra, Perito industriale, Perito Agrario, Agronomo, Agrotecnico)

Art. 2 - Oggetto dell'assicurazione - Clausola Claims Made

Preso atto di quanto dichiarato nel Questionario ed in relazione ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni del presente contratto di assicurazione Poste Assicura S.p.A. si obbliga a tenere indenne l'Assicurato contro le Perdite - delle quali sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile - che traggono origine da una Richiesta di Risarcimento fatta da Terzi all'Assicurato stesso per la prima volta e notificate a Poste Assicura S.p.A. durante il Periodo di Assicurazione indicato in Polizza o durante il Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento, se operante, purché tali Richieste di Risarcimento siano originate da un Atto Illecito commesso dall'Assicurato o da una persona della quale egli debba rispondere durante il Periodo di Assicurazione o di Retroattività, nell'espletamento delle attività per le quali è prestata l'Assicurazione indicata in Polizza. Le attività professionali assicurate sono quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione.

La presente copertura è prestata con applicazione delle seguenti Franchigie:

- Architetti, Ingegneri e Geometri: pari a 2.500,00 Euro per Sinistro;
- Perito agrario, Agronomo, Agrotecnici e Periti industriali; pari a 1.000,00 Euro per Sinistro.

Art. 3 - Esclusioni

L'Assicurazione non opera:

- 1) in relazione ad attività professionale diversa da quella indicata in Polizza;
- 2) per Richieste di Risarcimento causate da, oppure connesse o conseguenti in tutto od in parte a Circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza del presente contratto che l'Assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva Richiesta di Risarcimento contro di lui;
- 3) per Richieste di Risarcimento derivanti da, causate da, connesse o conseguenti in tutto o in parte a Circostanze e/o Richieste di Risarcimento dichiarate dall'Assicurato nel Questionario e verificatesi antecedentemente al Periodo di Assicurazione della presente polizza;
- 4) a favore di un Assicurato che non sia iscritto ad un Albo professionale od autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività prevista/e in Polizza o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa, cancellata o revocata dalle Autorità. In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli Atti Illeciti commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'Assicurato.

La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dell'esercizio professionale.

Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli Organi competenti abbia colpito l'attività dell'Assicurato, l'Assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle Richieste di Risarcimento riferite ad Atti Illeciti commessi prima della data della predetta delibera.

L'Assicurato dovrà però, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso della delibera entro 7 giorni a Poste Assicura S.p.A. fornendo copia di detta documentazione. Poste Assicura S.p.A. conseguentemente avrà facoltà di:

- recedere dalla Polizza dando 60 giorni di preavviso;
 - mantenere in vigore l'Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle Richieste di Risarcimento per Atti Illeciti commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli Organi competenti;
- 5) per le Richieste di Risarcimento che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo;
 - 6) per le Richieste di Risarcimento derivanti da utilizzo/contatto con amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
 - 7) per le Richieste di Risarcimento conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici (EMF);
 - 8) per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all'Assicurato o per le conseguenze del loro mancato pagamento, salvo quanto previsto all'Art. 5 Penalità Fiscali;
 - 9) per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, connesse a, o derivanti da:
 - radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;

- sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari;
 - 10) per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere dall'Assicurato;
 - 11) per le Richieste di Risarcimento derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato tramite espresso impegno, accordo o garanzia, a meno che tale responsabilità sarebbe comunque imputabile all'Assicurato per Legge e/o in base a Regolamenti concernenti la professione, anche in assenza di tale impegno, accordo o garanzia;
 - 12) per le Perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:
 - I. guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare o
 - II. qualsiasi atto terroristico.
- Ai fini di questa clausola, per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa. Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa le Perdite, danni, Costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti I. e II. che precedono o comunque a ciò relative.
- Nel caso in cui Poste Assicura S.p.A. affermi che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi Perdita, danno, costo o esborso non è coperto dalla presente Assicurazione, l'onere di fornire la prova contraria incombe sull'Assicurato. L'eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.
- 13) nei casi in cui l'Assicurato sia persona giuridica allorché la Richiesta di Risarcimento sia avanzata da soggetti che ne detengano una partecipazione diretta o indiretta, salvo il caso in cui tali Richieste di Risarcimento siano originate da Terzi;
 - 14) per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell'Assicurato;
 - 15) per le Richieste di Risarcimento derivanti da o correlate a beni o prodotti venduti, forniti, riparati, modificati, prodotti, installati o assistiti da parte dell'Assicurato o da relative società o da parte di sub-appaltatori dell'Assicurato;
 - 16) per le Richieste di Risarcimento derivanti da Danni corporali o Danni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale dell'Assicurato;
 - 17) per le Richieste di Risarcimento derivanti da Danni corporali sofferti da una persona a seguito o nel corso del suo impiego presso l'Assicurato con qualsiasi contratto o incarico;
 - 18) per le Richieste di Risarcimento derivanti da contratti nei quali l'Assicurato agisce come appaltatore edile in connessione o non con la sua professione;
 - 19) per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente dal possesso, dalla proprietà o dall'utilizzo da parte o per conto dell'Assicurato di terreni, fabbricati, aeromobili, barche, navi o veicoli a propulsione meccanica;
 - 20) per Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a Circostanze e/o Richieste di Risarcimento dichiarate dall'Assicurato nel Questionario e verificatesi antecedentemente al Periodo di Assicurazione del presente contratto;
 - 21) per le Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a Circostanze e/o Richieste di Risarcimento già notificate dall'Assicurato a Poste Assicura S.p.A. in base a precedenti polizze stipulate con Poste Assicura S.p.A.;
 - 22) per le Richieste di Risarcimento derivanti da, connesse con e/o attribuibili all'attività di perizie, stime e valutazioni, finalizzate alla concessione di fidi, prestiti e mutui e/o finanziamenti presso le Banche o Istituti Finanziari, la cui responsabilità sia riconducibile ad un Atto Illecito commesso dall'Assicurato;
 - 23) per le Perdite patrimoniali conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi.
 - 24) per qualsivoglia responsabilità solidale.

Resta inoltre inteso che Poste Assicura S.p.A. sarà esonerata dall'obbligo di prestare la copertura assicurativa e di indennizzare qualsiasi Richiesta di Risarcimento e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente Polizza se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di Indennizzo od esecuzione di tale presta-

zione esponga Poste Assicura S.p.A. o i loro riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale od economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 4 - Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento

(valida solo se richiamata in polizza)

Resta fra le parti inteso che sono operative le seguenti condizioni:

a. Polizza emessa in nome e per conto di un singolo Assicurato

È data facoltà all'Assicurato di acquistare un Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento per un periodo di 24 mesi, a fronte del pagamento, all'atto della sottoscrizione della presente polizza di un sovrappremio pari al 100% del premio annuo di polizza. Tale Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento è operante:

a. in caso di cessazione definitiva dell'attività con esclusione dei casi di cessazione per radiazione o sospensione dall'Albo professionale;

b. in caso di decesso dell'Assicurato qualora gli eredi se ne avvalgano.

Tale periodo di Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento avrà effetto dalla data di cessazione definitiva dell'attività o di decesso dell'Assicurato.

Il Limite di Indennizzo indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento notificate nel Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento, non potrà superare il Limite di Indennizzo indicato in polizza.

b. Polizza emessa in nome e per conto di un'associazione professionale, di uno studio associato o di una società.

In caso di scioglimento, volontaria cessazione dell'attività, assorbimento o fusione dell'associazione professionale o dello studio associato o della società, volontaria o forzata messa in liquidazione della società, cessione di un ramo d'azienda ad un Terzo, nel caso in cui il contratto non venga rinnovato da entrambe le Parti, è data facoltà all'Assicurato di acquistare un Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento per un periodo di 24 mesi a fronte del pagamento, all'atto della sottoscrizione della presente Polizza, di un sovrappremio pari al 100% del Premio annuo di Polizza.

Tale periodo di Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento avrà effetto dalla data di cessazione definitiva dell'attività professionale per i casi menzionati.

Il Limite di Indennizzo indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento notificate nel Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento, non potrà superare il Limite di Indennizzo indicato in Polizza.

Art. 5 - Penalità Fiscali

Fermi restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione e a maggior chiarimento delle condizioni di Polizza si precisa che - salvo il caso dell'applicazione diretta della sanzione all'Assicurato - il presente contratto terrà indenne quest'ultimo dalle Richieste di Risarcimento presentate dai propri clienti in conseguenza di sanzioni fiscali ad essi comminate che siano riconducibili ad Atti Illeciti commessi dall'Assicurato nello svolgimento di incarichi professionali retribuiti.

Art. 6 - Obblighi delle parti in caso di Richiesta di Risarcimento

Premesso che Poste Assicura S.p.A. si avvale per la gestione dei sinistri della società DUAL Italia S.p.A. (iscritta nella sezione A del R.U.I. al n. A000167405 e soggetta al controllo dell'ISVAP),

a) l'Assicurato - a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo ai sensi della presente Polizza - deve dare comunicazione scritta a Poste Assicura S.p.A. entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di:

- I. qualsiasi Richiesta di Risarcimento a lui presentata;
- II. qualsiasi intenzione formalizzata da un Terzo di ritenerlo responsabile di un Atto Illecito;
- III. qualsiasi Circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una Richiesta di Risarcimento inviando una lettera raccomandata a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

Se tale comunicazione viene effettuata dall'Assicurato nel Periodo di Assicurazione relativamente ai precedenti punti (II) e (III) o nei successivi 30 giorni dalla scadenza del Periodo di Assicurazione indicato in Polizza (purché l'evento denunciato sia riconducibile ad un Atto Illecito commesso durante il Periodo di Assicurazione) indipendentemente o meno dall'applicabilità del Maggior Termine per la Notifica delle Richieste di Risarcimento, qualsiasi Richiesta di Risarcimento conseguente sarà considerata da Poste Assicura S.p.A. come effettuata nel Periodo di Assicurazione.

- b) L'Assicurato deve fornire a Poste Assicura S.p.A. tutte le informazioni e deve cooperare così come Poste Assicura S.p.A. potrà ragionevolmente richiedere, divulgando l'esistenza del presente contratto solo con il consenso di Poste Assicura S.p.A., salvo non sia diversamente disposto dalla Legge.
- c) I Legali e Periti scelti dall'Assicurato per la gestione di una Richiesta di Risarcimento dovranno essere preventivamente approvati da Poste Assicura S.p.A.
- d) L'Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione a Richieste di Risarcimento o concordarne l'entità oppure sostenerne i Costi, gli oneri o le Spese senza il consenso scritto di Poste Assicura S.p.A.
In caso di Richiesta di Risarcimento, l'Assicurato si impegna a non pregiudicare la posizione di Poste Assicura S.p.A. od i diritti di rivalsa della stessa.
- e) Poste Assicura S.p.A. non potrà definire transattivamente alcuna Richiesta di Risarcimento senza il consenso scritto dell'Assicurato. Qualora l'Assicurato rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita da Poste Assicura S.p.A. e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una Richiesta di Risarcimento, l'obbligo risarcitorio di Poste Assicura S.p.A. per detta Richiesta di Risarcimento non potrà eccedere l'ammontare con il quale la Richiesta di Risarcimento avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i Costi, gli oneri e Spese maturati con il suo consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l'ammontare applicabile indicato in Polizza.
- f) Nel caso che una Richiesta di Risarcimento risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, Poste Assicura S.p.A. e l'Assicurato si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia coperto o meno dalla presente Polizza.
Sulla base di questo accordo, Poste Assicura S.p.A. anticiperà i Costi e Spese per la parte della Perdita assicurata.
- g) Poste Assicura S.p.A. si impegna ad anticipare i Costi e Spese sostenute prima della definizione della Richiesta di Risarcimento.
Tale anticipo di Costi e Spese come sopra definito, sarà restituito a Poste Assicura S.p.A. da parte dell'Assicurato in base ai rispettivi interessi, nel caso in cui quest'ultimo risulti non aver diritto all'Indennizzo a termini del presente contratto.

Art. 7 - Surrogazione

L'Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 8 - Casi di cessazione dell'assicurazione

- a) Salvo l'applicabilità del Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento, la Polizza cesserà con effetto immediato nel caso di:
 - I. scioglimento della società o dell'associazione professionale;
 - II. cessazione dell'attività professionale;
 - III. ritiro dall'attività professionale o morte dell'Assicurato;
 - IV. fusione od incorporazione della società o dell'associazione professionale;
 - V. messa in liquidazione anche volontaria della società;
 - VI. cessione del ramo di azienda a soggetti Terzi.

In tutti i casi predetti l'Assicurazione è prestata nei confronti delle Richieste di Risarcimento e delle Circostanze che possono dare origine ad una Perdita dopo la data di cessazione dell'attività professionale, ma esclusivamente in relazione ad Atti Illeciti commessi anteriormente a tale data e fino alla scadenza della Polizza.

b) Richieste di Risarcimento fraudolente - Clausola risolutiva espressa

Qualora l'Assicurato sia complice o provochi dolosamente una richiesta di Indennizzo falsa o fraudolenta riguardo ad una Perdita, esageri dolosamente l'ammontare del danno e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di Terzi, egli perderà il diritto ad ogni Indennizzo ed il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di Premio, fermo restando il diritto di Poste Assicura S.p.A. alla rivalsa contro l'Assicurato per Indennizzi già effettuati nonché dei Costi e delle Spese sostenuti.

c) Procedure di rinnovo

In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata entro e non oltre 60 giorni prima del termine del Periodo di Assicurazione indicato in Polizza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno si rinnoverà tacitamente di anno in anno.

Il tacito rinnovo non sarà operante nei casi in cui alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa:

- il fatturato consuntivo dell'ultimo anno fiscale dichiarato dall'Assicurato nel Questionario all'atto della sottoscrizione risulti aumentato oltre il 50% salvo che, nonostante tale aumento, il fatturato consuntivo rimanga all'interno della fascia di fatturato indicata nel Questionario.

Per i casi sopraindicati, l'Assicurato dovrà darne comunicazione a Poste Assicura S.p.A. entro 60 giorni dalla scadenza, inviando una lettera raccomandata a:

**Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma**

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

Perdita di Documenti e Valori

- (i) i documenti quali: atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma, (eccetto le obbligazioni, titoli di credito, le banconote e le cambiali) (nel seguito: i "Documenti");
- (ii) i valori quali: titoli di credito, preziosi, francobolli, valori bollati (con esclusione di denaro contante) (nel seguito: i "Valori") la cui custodia era stata affidata all'Assicurato od ai suoi predecessori o a Terzi dagli stessi incaricati in relazione ad un incarico professionale conferito all'Assicurato sono stati distrutti o danneggiati o persi o malriposti, e dopo diligente ricerca non possono più essere reperiti.

In questi casi Poste Assicura S.p.A. terrà indenne l'Assicurato per:

- a) ogni responsabilità legale nella quale l'Assicurato stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali Documenti e/o Valori sono stati distrutti, danneggiati, persi o malriposti;
- b) i Costi e le Spese di qualsivoglia natura sostenuti dall'Assicurato nel sostituire o restaurare tali Documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese.

La garanzia di cui al punto (ii) è prestata con un "sottolimito di indennizzo" di 100,00 Euro per ogni Richiesta di Risarcimento.

D. Lgs. n. 81/2008

Fermi restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione, la copertura della presente Polizza si intende operante anche per le responsabilità derivanti all'Assicurato per gli incarichi assunti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante per la Sicurezza) e in materia di Sicurezza nei Cantieri (Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori).

Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003)

Fermi restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione, la copertura della presente Polizza si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per Perdite patrimoniali causate a Terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) o comunque in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy. La garanzia è prestata nell'ambito del Limite di Indennizzo indicato in Polizza ed è esclusa in caso di Atto Illecito continuato.

Studi associati

Fermi restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione qualora il Contraente sia uno studio associato, la copertura assicurativa si intende operante anche per la Responsabilità Civile personale dei singoli professionisti associati, sia per l'attività svolta come studio associato sia per l'attività esercitata come singoli professionisti, facenti parte dello studio associato all'atto della stipula della presente Polizza.

È facoltà di Poste Assicura S.p.A. verificare, in caso di Richiesta di Risarcimento, quanto dichiarato nel questionario all'atto della sottoscrizione.

Nel caso di cessazione dell'attività professionale da parte di una o più persone assicurate, la garanzia si intende operante nei confronti dei subentranti dal momento della comunicazione a Poste Assicura S.p.A.

Inquinamento Accidentale

Fermi restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione e fatto salvo quanto indicato al punto 5) delle "Esclusioni" ma a parziale deroga dello stesso, la copertura assicurativa si intende operante anche per i danni da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo, esclusivamente nei casi in cui derivino da eventi repentini, accidentali e imprevedibili, che siano temporalmente e fisicamente identificabili e che siano la diretta conseguenza di prestazioni professionali rese dall'Assicurato.

Consulenza Ambientale

Fermi restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione, la copertura assicurativa si intende operante anche per le attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), fatta eccezione per qualsiasi danno derivante dall'amianto.

Certificatore Energetico

Fermi restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione, la copertura assicurativa si intende operante anche per la responsabilità imputabile all'Assicurato nell'espletamento dell'attività svolta in qualità di Certificatore Energetico, in applicazione del D. Lgs. n. 192/2005 del 19 agosto 2005, successivo D. Lgs. n. 311 del 29.12.2006 e s.m.i.

Mediatore per la conciliazione delle controversie (D. Lgs. 28/2010)

Fermi restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione, la copertura si intende operante per:

Articolo 1 - Estensione di garanzia - Oggetto dell'assicurazione - Clausola "Claims Made"

Fermi restando i limiti, le condizioni, le esclusioni e le limitazioni di cui alla Polizza, essa s'intenderà estesa alle Perdite che traggono origine da ogni Richiesta di Risarcimento fatta da Terzi all'Assicurato per la prima volta e notificate a Poste Assicura S.p.A. durante il Periodo di Assicurazione, in conseguenza di un Atto Illecito commesso nel Periodo di Assicurazione o entro il Periodo di Retroattività nell'espletamento dell'incarico/ attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni.

La garanzia di cui al presente articolo è prestata con un sottolimito di Indennizzo pari a 500.000,00 Euro e una Franchigia fissa di 1.500,00 Euro per ogni Richiesta di Risarcimento. Nel caso in cui il Limite di Indennizzo risultasse inferiore a tale sottolimito, la garanzia sarà prestata con il medesimo Limite di Indennizzo previsto dalla Polizza.

Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opererà a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, (se esistenti), aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente polizza, ivi comprese le coperture assicurative di responsabilità civile per l'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Articolo 2: Condizioni dell'estensione di garanzia

L'efficacia dell'estensione di garanzia di cui all'articolo che precede è subordinata alla seguente condizione:

- che l'incarico o l'attività siano stati rispettivamente assunti e svolti in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Articolo 3: Esclusioni

L'estensione non opera:

i) a favore di un Assicurato che non sia autorizzato ad esercitare la/e attività prevista/e in Polizza o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle competenti Autorità.

In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli Atti Illeciti commessi successivamente alla data in cui il relativo provvedimento sia stato assunto dagli Organi competenti, indipendentemente della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'Assicurato.

La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca del provvedimento da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall'esercizio della professione.

Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca assunto dagli Organi competenti abbia interessato l'attività dell'Assicurato, l'Assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle Richieste di Risarcimento riferite ad Atti Illeciti commessi prima della data del provvedimento medesimo.

L'Assicurato dovrà tuttavia, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, dare avviso del provvedimento in questione entro 7 giorni a Poste Assicura S.p.A. fornendo copia di detta documentazione.

Poste Assicura S.p.A. conseguentemente avrà facoltà di:

I. recedere dalla Polizza dando 60 giorni di preavviso;

II. mantenere in vigore l'Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle Richieste di Risarcimento per Atti Illeciti commessi in data antecedente il periodo in cui il provvedimento è stato assunto dagli Organi competenti;

ii) per le Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili ad azioni poste in essere dall'Assicurato in violazione degli obblighi di imparzialità di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

Responsabilità Civile Professionale

Area Economica Giuridica

(Avvocato, Commercialista, Consulente del lavoro)

Art. 9 - Oggetto dell'assicurazione - Clausola Claims Made

Preso atto di quanto dichiarato nel Questionario ed in relazione ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni del presente contratto, Poste Assicura S.p.A. si obbliga a tenere indenne l'Assicurato contro le Perdite - delle quali sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile - che traggono origine da una Richiesta di Risarcimento fatta da Terzi all'Assicurato stesso per la prima volta e notificate a Poste Assicura S.p.A. durante il Periodo di Assicurazione indicato in Polizza o durante il Maggior periodo per la notifica delle Richieste di risarcimento, se operante, purché tali Richieste di Risarcimento siano originate da un Atto Illecito commesso dall'Assicurato o da una persona della quale egli debba rispondere durante il Periodo di Assicurazione o di Retroattività nell'espletamento delle attività per le quali è prestata l'Assicurazione indicata in Polizza. Le attività professionali assicurate sono quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione.

La presente copertura è prestata con applicazione di una Franchigia fissa per sinistro pari a 1.000,00 Euro.

Art. 10 - Esclusioni

L'Assicurazione non opera:

- 1) in relazione ad attività professionale diversa da quella/e indicata/e in Polizza;
- 2) per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a Circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l'Assicurato conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva Richiesta di Risarcimento contro di lui;
- 3) a favore di un Assicurato che non sia iscritto all'Albo professionale od autorizzato dalle competenti Autorità ad esercitare la/e attività professionale/i prevista/e o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa, cancellata o revocata dalle Autorità.

In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli Atti Illeciti commessi successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dagli Organi competenti, senza tener conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'Assicurato.

La copertura assicurativa sarà automaticamente riattivata alla revoca della suddetta delibera da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall'esercizio professionale.

Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dagli Organi competenti abbia colpito l'attività dell'Assicurato, l'Assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle Richieste di Risarcimento riferite ad Atti Illeciti commessi prima della data della predetta delibera.

L'Assicurato dovrà però, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso della delibera entro 7 giorni a Poste Assicura S.p.A. fornendo copia di detta documentazione.

Poste Assicura S.p.A. conseguentemente avrà facoltà di:

- I. recedere dalla Polizza dando 60 giorni di preavviso;
 - II. mantenere in vigore l'Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle Richieste di Risarcimento per Atti Illeciti commessi in data antecedente il periodo in cui la delibera è stata assunta dagli Organi competenti;
- 4) per le Richieste di Risarcimento che si basino, che traggano origine, che risultino direttamente o indirettamente quale conseguenza, o che comunque riguardino inquinamento, infiltrazione o contaminazione di qualsiasi tipo;
 - 5) per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi Atto Illecito commesso dall'Assicurato e/o da un Collaboratore che agisce in qualità di Amministratore (membro del C.d.A.) Sindaco, o Revisore Legale dei Conti, o di Membro dell'Organismo di Vigilanza, salvo tale estensione non sia prevista specificatamente in Polizza;
 - 6) per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all'Assicurato o per le conseguenze del loro mancato pagamento, salvo quanto previsto all'Art. 12 Penalità Fiscali - che segue;
 - 7) per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causate da, o connesse a, o derivanti da:
 - I. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva che trae origine da radioattività derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da scorie nucleari generate da combustibile nucleare;
 - II. sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari;
 - 8) per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad Atti Illeciti commessi in relazione alla sottoscrizione di Relazioni di Certificazione dei Bilanci delle società per azioni quotate in borsa ed in

- genere di società soggette per legge all'obbligo della certificazione, salvo il caso in cui sia specificatamente convenuto e indicato in Polizza;
- 9) per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere dall'Assicurato;
 - 10) per le Richieste di Risarcimento derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato tramite espresso impegno, accordo o garanzia, a meno che tale responsabilità sarebbe comunque imputabile all'Assicurato per Legge e/o in base a Regolamenti concernenti la professione, anche in assenza di tale impegno, accordo o garanzia;
 - 11) per le Perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:
 - I. guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare), o
 - II. qualsiasi atto terroristico

Ai fini di questa clausola, per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa. Si intendono inoltre escluse Perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti I. e II. che precedono o comunque a ciò relative.

Nel caso in cui Poste Assicura S.p.A. affermi che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi Perdita, danno, costo o esborso non è coperto dalla presente assicurazione, l'onere di fornire prova contraria incombe all'Assicurato.

L'eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.
 - 12) nei casi in cui l'Assicurato sia persona giuridica allorché la Richiesta di Risarcimento sia avanzata da soggetti che ne detengano una partecipazione diretta o indiretta, salvo il caso in cui tali Richieste di Risarcimento siano originate da Terzi;
 - 13) per le Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da insolvenza o fallimento da parte dell'Assicurato;
 - 14) per le Richieste di Risarcimento derivanti da Danni corporali o Danni materiali;
 - 15) per le Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti ad Atti Illeciti commessi in relazione alle seguenti attività:
 - assistenza fiscale, come specificato dal D.M. 164/99, dalla circolare n. 13 del 06.04.2006 dell'Agenzia delle Entrate e successive modifiche e/o integrazioni di Legge;
 - apposizione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti Iva per importi superiori a 15.000,00 Euro ai sensi del D.L. 78/2009 Art. 10 - comma 7 e Legge di Conversione 102/09, D.M. 164/99, dal D. Lgs 241/97 e successive modifiche e/o integrazioni e dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 57 del 23 dicembre 2009;
 - 16) per le Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a Circostanze e/o Richieste di Risarcimento dichiarate dall'Assicurato nel Questionario e verificatesi antecedentemente al Periodo di Assicurazione della presente Polizza;
 - 17) per le Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili a Circostanze e/o Richieste di Risarcimento già notificate dall'Assicurato a Poste Assicura S.p.A. in base a precedenti polizze stipulate con Poste Assicura S.p.A.;
 - 18) per le Perdite patrimoniali conseguenti a omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi Premi;
 - 19) per qualsivoglia responsabilità solidale.

Resta inoltre inteso che Poste Assicura S.p.A. sarà esonerata dall'obbligo di prestare la copertura assicurativa e di indennizzare qualsiasi Richiesta di Risarcimento e comunque ad eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente Polizza se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di indennizzo od esecuzione di tale prestazione esponga Poste Assicura S.p.A. o i loro riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale od economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 11 - Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento

Resta fra le parti inteso che sono operative le seguenti condizioni:

a. Polizza emessa in nome e per conto di un singolo Assicurato

1) È data facoltà all'Assicurato di acquistare un Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento, per un periodo di 24 mesi, a fronte del pagamento, all'atto della sottoscrizione della presente Polizza, di un sovrappremio pari al 100% del Premio annuo di Polizza. Tale Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento è operante:

- a. in caso di cessazione definitiva dell'attività con esclusione dei casi di cessazione per radiazione o sospensione dall'Albo professionale;
- b. in caso di decesso dell'Assicurato qualora gli eredi se ne avvalgano.

Tale periodo di Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento avrà effetto dalla data di cessazione definitiva dell'attività o di decesso dell'Assicurato.

Il Limite di Indennizzo indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento notificate nel Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento, non potrà superare il Limite di Indennizzo indicato in polizza.

b. Polizza emessa in nome e per conto di un'associazione professionale, di uno studio associato o di una società. In caso di scioglimento, volontaria cessazione dell'attività professionale, assorbimento o fusione dell'associazione professionale o dello studio associato o della società, volontaria o forzata messa in liquidazione della società, cessione di un ramo d'azienda ad un Terzo, nel caso in cui il contratto non venga rinnovato da entrambe le Parti e/o un Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento non venga acquistato dall'Assicurato o dai suoi eredi presso un diverso assicuratore, è data facoltà all'Assicurato di acquistare un Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento per un periodo di 24 mesi a fronte del pagamento, all'atto della sottoscrizione della presente Polizza, di un sovrappremio pari al 100% del Premio annuo di Polizza.

Tale periodo di Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento avrà effetto dalla data di cessazione definitiva dell'attività professionale per i casi menzionati.

Il Limite di Indennizzo indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento notificate nel Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento, non potrà superare il Limite di Indennizzo indicato in Polizza.

Art. 12 - Penalità Fiscali

Fermi restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione e a maggior chiarimento delle condizioni di polizza si precisa che - salvo il caso dell'applicazione diretta della sanzione all'Assicurato - il presente contratto terrà indenne quest'ultimo dalle Richieste di Risarcimento presentate dai propri clienti in conseguenza di sanzioni fiscali ad essi comminate che siano riconducibili ad Atti Illeciti commessi dall'Assicurato nello svolgimento di incarichi professionali retribuiti.

Art. 13 - Obblighi delle Parti in caso di Richiesta di Risarcimento

Premesso che Poste Assicura S.p.A. si avvale per la gestione dei sinistri della società DUAL Italia S.p.A. (iscritta nella sezione A del R.U.I. al n. A000167405 e soggetta al controllo dell'ISVAP),

- a) l'Assicurato - a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo ai sensi della presente Polizza - deve dare comunicazione scritta a Poste Assicura S.p.A. entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di:
- I. qualsiasi Richiesta di Risarcimento a lui presentata;
 - II. qualsiasi intenzione formalizzata da un Terzo di ritenerlo responsabile di un Atto Illecito;
 - III. qualsiasi Circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza, che possa ragionevolmente dare adito ad una Richiesta di Risarcimento

inviando una lettera raccomandata a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

Se tale comunicazione viene effettuata dall'Assicurato nel Periodo di Assicurazione relativamente ai precedenti punti (II) e (III) o nei successivi 30 giorni dalla scadenza del Periodo di Assicurazione indicato in Polizza (purché l'evento denunciato sia riconducibile ad un Atto Illecito commesso durante il Periodo di Assicurazione) indipendentemente o meno dall'applicabilità del Maggior Termine per la Notifica delle Richieste di Risarcimento, qualsiasi Richiesta di Risarcimento conseguente sarà considerata da Poste Assicura S.p.A. come effettuata nel Periodo di Assicurazione.

b) L'Assicurato deve fornire a Poste Assicura S.p.A. tutte le informazioni e deve cooperare così come Poste Assicura S.p.A. potrà ragionevolmente richiedere, divulgando l'esistenza del presente contratto solo con il consenso di Poste Assicura S.p.A., salvo non sia diversamente disposto dalla Legge.

c) I Legali e Periti scelti dall'Assicurato per la gestione di una Richiesta di Risarcimento dovranno essere pre-

ventivamente approvati da Poste Assicura S.p.A.

d) L'Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione a Richieste di Risarcimento o concordarne l'entità oppure sostenerne i Costi, gli oneri o le Spese senza il consenso scritto di Poste Assicura S.p.A. In caso di Richiesta di Risarcimento, l'Assicurato si impegna a non pregiudicare la posizione di Poste Assicura S.p.A. od i diritti di rivalsa della stessa.

e) Poste Assicura S.p.A. non potrà definire transattivamente alcuna Richiesta di Risarcimento senza il consenso scritto dell'Assicurato. Qualora l'Assicurato rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita da Poste Assicura S.p.A. e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad una Richiesta di Risarcimento, l'obbligo risarcitorio di Poste Assicura S.p.A. per detta Richiesta di Risarcimento non potrà eccedere l'ammontare con il quale la Richiesta di Risarcimento avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i Costi, gli oneri e le Spese maturate con il suo consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l'ammontare applicabile indicato in Polizza.

f) Nel caso che una Richiesta di Risarcimento risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, Poste Assicura S.p.A. e l'Assicurato si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia coperto o meno dalla presente Polizza.

Sulla base di questo accordo, Poste Assicura S.p.A. anticiperà i Costi e Spese per la parte della Perdita assicurata.

g) Poste Assicura S.p.A. si impegna ad anticipare i Costi e Spese sostenute prima della definizione della Richiesta di Risarcimento.

Tale anticipo di Costi e Spese come sopra definito, sarà restituito a Poste Assicura S.p.A. da parte dell'Assicurato in base ai rispettivi interessi, nel caso in cui quest'ultimo risulti non aver diritto all'Indennizzo a termini del presente contratto.

Art. 14 - Surrogazione

L'Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 15 - Casi di cessazione dell'Assicurazione

a) Salvo l'applicabilità del Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento, la Polizza cesserà con effetto immediato nel caso di:

- I. scioglimento della società o dell'associazione professionale;
- II. cessazione dell'attività professionale;
- III. ritiro dall'attività o morte dell'Assicurato;
- IV. fusione od incorporazione della società o dell'associazione professionale;
- V. messa in liquidazione anche volontaria della società;
- VI. cessione del ramo di azienda a soggetti Terzi.

In tutti i casi predetti l'Assicurazione è prestata nei confronti delle Richieste di Risarcimento e delle Circostanze che possono dare origine ad una Perdita dopo la data di cessazione, ma esclusivamente in relazione ad Atti Illeciti commessi anteriormente a tale data e fino alla scadenza della Polizza.

b) Richieste di Risarcimento fraudolente - Clausola risolutiva espressa

Qualora l'Assicurato sia complice o provochi dolosamente una richiesta di Indennizzo falsa o fraudolenta riguardo ad una Perdita, esageri dolosamente l'ammontare del danno e/o dichiari fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente gli intenti fraudolenti di Terzi, egli perderà il diritto ad ogni Indennizzo ed il presente contratto sarà automaticamente risolto senza alcuna restituzione di Premio, fermo restando il diritto di Poste Assicura S.p.A. alla rivalsa contro l'Assicurato per Indennizzi già effettuati nonché dei Costi e delle Spese sostenuti.

c) Procedure di rinnovo

In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata entro e non oltre 60 giorni prima del termine del Periodo di Assicurazione indicato in Polizza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno si rinnoverà tacitamente di anno in anno.

Il tacito rinnovo non sarà operante nei casi in cui alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa:

- il fatturato consuntivo dell'ultimo anno fiscale dichiarato dall'Assicurato nel Questionario all'atto della sottoscrizione risulti aumentato oltre il 50% salvo che, nonostante tale aumento, il fatturato consuntivo rimanga all'interno della fascia di fatturato indicata nel Questionario.
- gli introiti derivanti dagli incarichi di Sindaco e/o Revisore Legale dei Conti sono superiori al 35% del fatturato consuntivo dell'ultimo anno fiscale;

Per i casi sopraindicati, l'Assicurato dovrà darne comunicazione a Poste Assicura S.p.A. entro 60 giorni dalla

scadenza inviando una lettera raccomandata a:

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Piazzale Konrad Adenauer, 3
00144 Roma

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

Perdita di Documenti e Valori

- (i) i documenti quali: atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma, (eccetto le obbligazioni, titoli di credito, le banconote e le cambiali) (nel seguito: i "Documenti");
- (ii) i valori quali: titoli di credito, preziosi, francobolli, valori bollati (con esclusione di denaro contante) (nel seguito: i "Valori") la cui custodia era stata affidata all'Assicurato od ai suoi predecessori o a Terzi dagli stessi incaricati in relazione ad un incarico professionale conferito all'Assicurato sono stati distrutti o danneggiati o persi o malriposti, e dopo diligente ricerca non possono più essere reperiti.

In questi casi Poste Assicura S.p.A. terrà indenne l'Assicurato per:

- a) ogni responsabilità legale nella quale l'Assicurato stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali Documenti e/o Valori sono stati distrutti, danneggiati, persi o malriposti;
- b) i Costi e le Spese di qualsivoglia natura sostenuti dall'Assicurato nel sostituire o restaurare tali Documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali costi o spese.

La garanzia di cui al punto (ii) è prestata con un "sottolimito di indennizzo" di 100,00 Euro per ogni Richiesta di Risarcimento.

Fusioni e acquisizioni

Fermi restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione, la copertura della presente Polizza si intende operante anche per la responsabilità imputabile all'Assicurato quale consulente per le attività di fusioni ed acquisizioni, sempre che tali attività rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge.

Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003)

Fermi restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione, la copertura della presente Polizza si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per Perdite patrimoniali causate a Terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) o comunque in conseguenza di errata consulenza in materia di privacy. La garanzia è prestata nell'ambito del Limite di Indennizzo indicato in Polizza ed è esclusa in caso di Atto Illecito continuato.

Estensione società di servizi contabili (EDP)

Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura della presente Polizza si intende operante anche per la responsabilità imputabile alla società di servizi contabili (EDP) di cui si avvale l'Assicurato, esclusivamente per l'attività svolta per conto dei clienti dell'Assicurato.

È facoltà di Poste Assicura S.p.A. verificare, in caso di Richiesta di Risarcimento, quanto dichiarato nel questionario all'atto della sottoscrizione.

Studi associati

Fermi restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione qualora il Contraente sia uno studio associato, la copertura assicurativa si intende operante anche per la Responsabilità Civile personale dei singoli professionisti associati, sia per l'attività svolta come studio associato sia per l'attività esercitata come singoli professionisti, facenti parte dello Studio Associato all'atto della stipula della presente Polizza.

È facoltà di Poste Assicura S.p.A. verificare, in caso di Richiesta di Risarcimento, quanto dichiarato nel questionario all'atto della sottoscrizione.

Nel caso di cessazione dell'attività professionale da parte di una o più persone assicurate, la garanzia si intende operante nei confronti dei subentranti dal momento della comunicazione a Poste Assicura S.p.A.

Mediatore per la conciliazione delle controversie (D. Lgs. 28/2010)

Fermi restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione, la copertura si intende operante per:

Articolo 1 - Estensione di garanzia - Oggetto dell'assicurazione - Clausola "Claims Made"

Fermi restando i limiti, le condizioni, le esclusioni e le limitazioni di cui alla Polizza, essa s'intenderà estesa alle Perdite che traggono origine da ogni Richiesta di Risarcimento fatta da Terzi all'Assicurato per la prima volta e notificate a Poste Assicura S.p.A. durante il Periodo di Assicurazione, in conseguenza di un Atto Illecito commesso nel Periodo di Assicurazione o entro il Periodo di Retroattività nell'espletamento dell'incarico/ attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni.

La garanzia di cui al presente articolo è prestata con un sottolimito di Indennizzo pari a 500.000,00 Euro e una Franchigia fissa di 1.500,00 Euro per ogni Richiesta di Risarcimento. Nel caso in cui il Limite di Indennizzo risultasse inferiore a tale sottolimito, la garanzia sarà prestata con il medesimo Limite di Indennizzo previsto dalla Polizza. Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opererà a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, (se esistenti), aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente Polizza, ivi comprese le coperture assicurative di responsabilità civile per l'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Articolo 2: Condizioni dell'estensione di garanzia

L'efficacia dell'estensione di garanzia di cui all'articolo che precede è subordinata alla seguente condizione:

- che l'incarico o l'attività siano stati rispettivamente assunti e svolti in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Articolo 3: Esclusioni

L'estensione non opera:

i) a favore di un Assicurato che non sia autorizzato ad esercitare la/e attività prevista/e in Polizza o la cui attività o autorizzazione sia stata negata, sospesa cancellata o revocata dalle competenti Autorità.

In questi casi la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione agli Atti Illeciti commessi successivamente alla data in cui il relativo provvedimento sia stato assunto dagli Organi competenti, indipendentemente dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell'Assicurato.

La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata alla revoca del provvedimento da parte degli Organi competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall'esercizio della professione.

Qualora il provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca assunto dagli Organi competenti abbia interessato l'attività dell'Assicurato, l'Assicurazione mantiene la sua efficacia per la notifica delle Richieste di Risarcimento riferite ad Atti Illeciti commessi prima della data del provvedimento medesimo.

L'Assicurato dovrà tuttavia, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, dare avviso del provvedimento in questione entro 7 giorni a Poste Assicura S.p.A. fornendo copia di detta documentazione.

Poste Assicura S.p.A. conseguentemente avranno facoltà di:

I. recedere dalla Polizza dando 60 giorni di preavviso;

II. mantenere in vigore l'Assicurazione fino alla sua scadenza originaria in relazione alla sola notifica delle Richieste di Risarcimento per Atti Illeciti commessi in data antecedente il periodo in cui il provvedimento è stato assunto dagli Organi competenti;

ii) per le Richieste di Risarcimento direttamente o indirettamente derivanti da, connesse con e/o attribuibili ad azioni poste in essere dall'Assicurato in violazione degli obblighi di imparzialità di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

Curatore/Liquidatore/Commissario

Fermi restando tutti i termini e le Condizioni di Assicurazione, la copertura assicurativa si intende operante anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato in conseguenza dell'attività svolta nell'espletamento di funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale, ivi compresi a titolo esemplificativo e non limitativo gli incarichi di:

- Curatore nelle procedure di fallimento;
- Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
- Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
- Commissario Governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative;
- Ausiliario giudiziario;
- Liquidatore Giudiziale e co-liquidatore,
- Arbitro;
- Custode Giudiziario;
- Rappresentante degli obbligazionisti;
- Perito e consulente tecnico

sempre che tali incarichi rientrino nelle competenze professionali consentite dalla legge.

Visto di conformità (D. Lgs 241-97 - D.L. 78-2009)

(condizione particolare operante, se dichiarata in Polizza)

Fermi restando tutti i termini e le condizioni di Assicurazione la copertura si intende operante per la/le:

1. responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell'Art. 35 del D. Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, come specificato nel D.M. 164/99 e successive modifiche, nonché dall'attività di predisposizione delle dichiarazioni Iva dalle quali emergano crediti Iva da portare in compensazione per importi superiori a 15.000,00 Euro ai sensi del D.L. 78/2009 Art. 10 - comma 7. In base a quanto stabilito dalla Legge il Limite di Indennizzo esclusivamente dedicato a tale estensione di garanzia è fissato in 1.033.000,00 Euro per ogni Richiesta di Risarcimento ed in aggregato annuo e costituisce il massimo esborso, per le Richieste di Risarcimento che dovessero pervenire nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di vigenza della presente Polizza. Oltre tale esborso Poste Assicura S.p.A. non sarà tenuta ad indennizzare ulteriori esborsi.

2. eventuali Richieste di Risarcimento relative ad attività diverse dall'attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell'Art. 35 del D. Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, come specificato nel D.M. 164/99 e successive modifiche, nonché all'attività di predisposizione delle dichiarazioni Iva dalle quali emergano crediti Iva da portare in compensazione per importi superiori a 15.000,00 Euro ai sensi del D.L. 78/2009 Art. 10 - comma 7, non comporteranno riduzione del predetto Limite di Indennizzo. Poste Assicura S.p.A. si impegna ad indennizzare il danneggiato dell'intero importo della Perdita accertata, mentre l'Assicurato s'impegna a rimborsare a Poste Assicura S.p.A. l'importo della Franchigia, che pertanto rimane a suo totale carico.

Si prende inoltre atto che in caso di cancellazione o di mancato rinnovo della presente Polizza, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo, la presente estensione opererà, sempre soggetta a tutti i termini, condizioni ed esclusioni della Polizza, per le Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato che siano originate da un Atto Illecito commesso durante il Periodo di Assicurazione e che siano notificate a Poste Assicura S.p.A. durante i cinque anni successivi alla data di scadenza della Polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(valide soltanto se espressamente richiamate in polizza e se corrisposto il relativo Premio)

- **REVISORE LEGALE DEI CONTI (ex Revisore dei Conti - ex Controllo Contabile)**
(ai sensi del D. Lgs. 39/2010)
- **SINDACO, MEMBRO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA O DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE**
- **MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**
(ai sensi del D.Lgs 231/2001 - Articolo 6 Punto 1 lettera b)

Articolo 1: Estensione di garanzia - Oggetto dell'assicurazione - clausola "Claims Made"

Qualora tale estensione sia prevista in Polizza, fermi restando i limiti, le condizioni, le esclusioni e le limitazioni, essa s'intenderà estesa alle Perdite che traggono origine da ogni Richiesta di Risarcimento fatta da Terzi all'Assicurato per la prima volta e notificate a Poste Assicura S.p.A. durante il Periodo di Assicurazione, in conseguenza di un Atto Illecito commesso nel Periodo di Assicurazione od entro il periodo di Retroattività (se concesso), nell'espletamento dell'incarico / dell'attività oggetto della presente estensione.

A maggior precisazione di quanto contenuto nella presente estensione e fermo restando quanto previsto nei successivi articoli e paragrafi, sono da intendersi compresi:

- a) i nuovi incarichi assunti successivamente alla stipulazione della Polizza;
- b) gli incarichi cessati durante il Periodo di Assicurazione;

La garanzia di cui al presente Articolo 1 è prestata con il Limite di Indennizzo indicato in polizza, ed una Franchigia fissa di 5.000,00 Euro per ogni Richiesta di Risarcimento.

Articolo 2: Condizioni dell'estensione di garanzia

L'efficacia dell'estensione di garanzia di cui all'articolo che precede è subordinata alla seguente condizione:

- che l'incarico o l'attività siano stati rispettivamente assunti e svolti in conformità con le disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Articolo 3: Limiti della estensione di garanzia (sottolimiti e "secondo rischio")

Fermo restando tutto quanto previsto dalla presente estensione, si intendono compresi anche gli incarichi assunti presso Banche, Società di Intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione e Società Finanziarie in genere.

La garanzia relativa agli incarichi di cui al presente articolo 3, è prestata con il sottolimito di Indennizzo, compreso nel Limite di Indennizzo della Polizza, pari a 250.000,00 Euro per ogni Richiesta di Risarcimento ed in aggregato annuo, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di 5.000,00 Euro ed il massimo di 20.000,00 Euro per ogni Richiesta di Risarcimento.

Resta in ogni caso inteso che la presente estensione opererà a secondo rischio e quindi ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di eventuali altre coperture, (se esistenti) aventi ad oggetto garanzie in tutto o in parte previste dalla presente polizza, ivi comprese le coperture assicurative di responsabilità civile per Amministratori e Sindaci.

Articolo 4: Esclusioni

Dall'estensione restano escluse:

- i) le Richieste di Risarcimento che traggono origine da o comunque relative a procedure liquidative ai sensi dell'articolo 2484 primo comma punto 4 del Codice Civile e da procedure concorsuali (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, procedure fallimentari, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa etc.) avviate prima del Periodo di Assicurazione, salvo che (in quanto previsto dalla legge) per incarichi accettati per la prima volta successivamente l'avvio di dette procedure;
- ii) e Richieste di Risarcimento che traggono origine da o comunque relative a società il cui ultimo bilancio, prima della data di decorrenza del Periodo di Assicurazione, presenti o avrebbe dovuto presentare in applicazione di corretti criteri di redazione, una perdita ante imposte superiore al 25% del patrimonio netto;
- iii) le Richieste di Risarcimento che traggono origine da o comunque relative a somme percepite dall'Assicurato a titolo di compenso o ad altro titolo in assenza di regolare deliberazione dell'Organo competente;
- iv) le Richieste di Risarcimento avanzate direttamente od indirettamente contro l'Assicurato, da società o enti in cui l'Assicurato abbia un interesse economico/finanziario (quote, azioni, obbligazioni, ecc.).

Informativa ai sensi dell'Art. 13 Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196

Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice") e successive modifiche ed integrazioni Poste Assicura S.p.A. con sede legale in Piazzale Konrad Adenauer, 3 - 00144 Roma (di seguito anche "Compagnia"), in qualità di Titolare del trattamento, fornisce le seguenti informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali.

Art. 1 - Fonte dei dati personali

I dati personali della clientela in possesso della Società sono raccolti, anche tramite le reti di vendita dell'Intermediario, in occasione della stipula del contratto ed in corso del rapporto contrattuale e vengono trattati, oltre che nel rispetto del Codice, secondo i canoni di riservatezza, connaturati allo svolgimento dell'attività assicurativa, ai quali la Società si attengono costantemente.

Art. 2 - Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali sono trattati, nell'ambito delle normali attività della Società legate ai servizi forniti, secondo le seguenti finalità:

- a) finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione del contratto e alla gestione dei rapporti con la clientela, anche attraverso la comunicazione a terzi (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa);
- b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità (ad esempio, in materia di "antiriciclaggio", adeguamento a Circolari emanate dall'Isvap in relazione allo svolgimento dell'attività assicurativa e di intermediazione).

La Società non necessita del consenso per il trattamento dei dati personali in quanto tali dati sono necessari per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e/o adempimenti pre-contrattuali. Senza tali dati la Società non potrebbe fornirle i servizi richiesti, in tutto o in parte.

Inoltre il consenso non è necessario per il trattamento di alcuni dati personali che devono essere raccolti dalla Società per obbligo di legge o di regolamento (ad es., la normativa contro il fenomeno del riciclaggio ai sensi del D. Lgs. 231/2007).

Con riferimento ai dati "sensibili", che ricomprendono, tra l'altro, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, la legge richiede il consenso scritto dell'interessato. Il mancato consenso al trattamento dei dati sensibili per finalità di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, comporta l'impossibilità di formalizzare il rapporto contrattuale.

- c) finalità per ricerche di mercato e/o finalità promozionali.

Previo Suo esplicito consenso, alcuni dei dati personali raccolti saranno trattati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

Art. 3 - Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza e la conservazione dei dati stessi in ottemperanza a quanto specificatamente previsto dal Codice.

Per il caso della valutazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed indagini statistiche, sempre che a ciò acconsenta, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Art. 4 - Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, la Società necessita di comunicare i dati personali della clientela a soggetti terzi, anche esteri e/o appartenenti ai rispettivi gruppi societari, di seguito indicati in via esemplificativa: soggetti che svolgono servizi societari, finanziari ed assicurativi quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad

esempio, Banche o SIM), ivi comprese le società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per quest'ultima attività di assistenza e/o consulenza; autofficine (specificatamente incaricate dalla Società) e/o centri di demolizione di autoveicoli; soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo della Società e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti o supporti forniti ed originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli; soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela; soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center, help desk etc.); studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalle Società anche nell'interesse della clientela.

Il relativo elenco, costantemente aggiornato, potrà essere richiesto rivolgendosi per iscritto presso gli uffici o le persone indicate al successivo Art. 6.

All'interno della Società e dei rispettivi gruppi di appartenenza, possono venire a conoscenza dei dati personali solo i dipendenti ed i collaboratori anche esterni, incaricati del loro trattamento, appartenenti a servizi ed uffici centrali e della rete di vendita (uffici postali, agenzie, filiali, promotori e consulenti di fiducia) nonché a strutture che svolgono per conto della Società compiti tecnici, di supporto (in particolare servizi legali, informatici, spedizioni) e di controllo aziendale.

Art. 5 - Diritti dell'interessato previsti dall'Art. 7 del Codice

Ai sensi dell'Art. 7 del Codice l'interessato ha diritto di ottenere da ciascun Titolare del trattamento:

- la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- il diritto di conoscere l'origine dei dati nonché le finalità, modalità e logica su cui si basa il trattamento; l'indicazione degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili designati, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali tali dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati.

Infine l'interessato ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

Art. 6 - Informazioni ed esercizio dei diritti

Per ottenere ulteriori informazioni e per l'esercizio dei diritti di cui all'Art. 7 del Codice, il cliente può rivolgersi per iscritto a:

**Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Privacy
Piazzale Konrad Adenauer 3,
00144 Roma
Fax 06.5492.4555**

Pagina intenzionalmente lasciata in bianco

Pagina intenzionalmente lasciata in bianco

Poste Assicura S.p.A. • 00144 Roma (RM) Piazzale Konrad Adenauer, 3 T(+39) 06 5492 41 F(+39) 06 5492 4203 • www.poste-assicura.it • Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001 • Capitale Sociale € 25.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001 REA 1013058 • Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con provvedimenti ISVAP n. 2788 del 25.03.2010 iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Società con socio unico appartenente al Gruppo assicurativo Poste Vita iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A.

